

dal sito fisacgruppointesasanpaolo.it

Oggi l'azienda ha diramato un remind in relazione alle disposizioni a tutela della privacy dei clienti. Nel riprendere come d'uso questa comunicazione, ricordiamo che il Garante ha prescritto dal 2011 a Banche e Poste Italiane una serie di obblighi a tutela della clientela, in particolare sulla "tracciabilità delle operazioni che comportano movimentazione di denaro ovvero di sola consultazione". In ottemperanza a questo provvedimento, in Azienda è attualmente in vigore un processo informatico per la tracciatura dei dati: tutti gli accessi ai rapporti dei singoli clienti vengono monitorati per rilevare operazioni o anche solo consultazioni che potrebbero risultare anomale rispetto alle norme emesse dal Garante. Questo significa che, ad esempio:

- Non possono essere effettuate consultazioni sui conti dei clienti se non espressamente e indiscutibilmente collegate a esigenze connesse all'espletamento delle proprie mansioni o su diretta e dimostrabile richiesta del cliente;
- Non sono ammesse "profilature fai da te" delle abitudini di spesa dei clienti nemmeno se inseriti nel proprio portafoglio;
- Non sono ammesse interrogazioni su archivi e banche dati esterni su soggetti privi di richieste di finanziamento in corso;
- Non sono ammessi i messaggi di movimentazione contanti non conclusi con versamento o prelievo effettivi;
- Sono monitorati, e devono essere all'occorrenza giustificati, gli annulli di operazioni versamento o prelievo di minimo importo.

Il mancato rispetto di queste disposizioni può determinare sanzioni disciplinari anche molto serie. Vi ricordiamo anche che abbiamo redatto una [Guida di Sintesi rispetto alla questione delle Responsabilità disciplinari](#): può essere utile prenderne visione.

Accesso abusivo ai dati della clientela: Garante Privacy - provvedimento 192/2011

A seguito di interrogazioni **non giustificate da esigenze di servizio** effettuate da dipendenti su dati di clienti, a Intesa Sanpaolo sono state comminate dal Garante della Privacy sanzioni di significativa entità.

Si ricorda, al riguardo, che il provvedimento del Garante della Privacy n°192 del 12 maggio 2011 - "**Prescrizioni in tema di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie**" - **vieta espressamente tali condotte** e prevede l'attivazione di un sistema di alerts atti ad individuare comportamenti anomali a rischio e non conformi alla normativa di riferimento realizzati da qualunque soggetto abilitato ad effettuare interrogazioni di dati personali.

Si ribadisce quindi che **tutte le interrogazioni sui dati personali anche di natura contabile (dati anagrafici, elenco rapporti, movimentazione di conti e carte, etc) di soggetti terzi - anche se familiari o colleghi di filiale o di uffici di sede centrale - sono consentite esclusivamente per scopi riconducibili all'attività lavorativa** o se supportate da adeguata e congrua motivazione/justificazione.

Il mancato rispetto della corretta operatività costituisce una violazione della normativa sopra citata, oltre che del "Codice Interno di Comportamento di Gruppo" e delle "Regole aziendali per il trattamento e la protezione dei dati personali delle Persone Fisiche" ed espone pertanto i dipendenti all'applicazione di **sanzioni disciplinari rilevanti, anche in considerazione della gravità delle conseguenze che tali comportamenti possono determinare a carico dei clienti e della Banca stessa.**

ALLEGATI:

[Codice interno di comportamento di Gruppo](#)

[Regole aziendali per il trattamento e la protezione dei dati personali delle Persone Fisiche](#)

[Provvedimento Garante Privacy n. 192 del 12 maggio 2011](#)